

	Comune di Savosa Municipio	Risposta del Municipio
5 maggio 2020		Risoluzione Municipale nr. 151 del 29.4.2020
<p><i>Interrogazione 12 aprile 2020 "Calcolo delle contribuzioni per globalisti"</i></p> <p><i>Consiglieri comunali dei Verdi del Ticino: Urs Koch e Kaj Klaue</i></p>		

Premessa

La normativa fiscale elvetica permette ai cittadini stranieri, che si stabiliscono in Svizzera senza svolgere alcuna attività lucrativa, di beneficiare di un sistema di tassazione forfettario, detto "imposizione basata sul dispendio" o comunemente "tassazione globale". Questo regime fiscale esenta i contribuenti stranieri dal dichiarare la totalità dei loro redditi e patrimoni, e li tassa sulla base del loro tenore di vita. Questo sistema sostituisce l'imposizione ordinaria, in base alla quale il contribuente verrebbe tassato su tutti i suoi redditi e patrimoni a livello mondiale. La tassazione basata sul dispendio è riservata alle persone fisiche.

I cittadini stranieri interessati alla tassazione globale devono farne richiesta al momento dell'entrata in Svizzera e giusta l'art. 13 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) devono soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

- non hanno la cittadinanza svizzera;
- non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Alla richiesta seguono uno o più incontri con l'autorità fiscale, dove viene stabilita e formalizzata la cifra corrispondente al dispendio imponibile. Queste precisazioni fiscali saranno vincolanti per i contribuenti e per l'autorità fiscale, e restano valide senza che le si debba rinnovare ogni anno. La concessione della tassazione globale è comunque subordinata anche ad altri requisiti che l'autorità fiscale verifica d'ufficio.

La Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio, approvata nel 2012, ha apportato delle modifiche significative all'istituto della tassazione forfettaria, in particolare:

- l'aumento del limite minimo del dispendio a livello mondiale al settuplo della pigione, rispettivamente del valore locativo, per i contribuenti che dispongono di un'economia domestica propria;
- l'aumento del limite minimo del dispendio a livello mondiale al triplo della pensione annua per il vitto e l'alloggio per i contribuenti senza economia domestica propria;
- in materia d'imposta federale diretta, l'introduzione di una base minima di calcolo di CHF 400'000.- mentre, in ambito di imposte cantonali, questa viene stabilita autonomamente dai Cantoni; il Ticino si è allineato alla soglia federale, praticamente raddoppiandola in pochi anni.

Dispendio tassabile

Come detto, il privilegio della tassazione sul dispendio consiste nell'esenzione dal dovere dichiarare la totalità dei redditi e del patrimonio a livello mondiale. Ciò nonostante, in fase di discussione per poter trovare un accordo con l'autorità fiscale per quanto riguarda il dispendio determinante, il contribuente deve indicare tutti i redditi e le sostanze sia di fonte svizzera che estere, come ad esempio: rendite mensili da istituti di assicurazioni sociali, reddito da attività lucrativa all'estero (dipendente e/o indipendente), altre fonti di reddito (pensioni, assicurazioni, ecc.), sostanze mobiliari (e relativi redditi) in Svizzera e all'estero, sostanze immobiliari (e relativi redditi) in Svizzera e all'estero. La base imponibile del contribuente globalista è rappresentata da un indice di capacità contributiva detto dispendio: la legge lo definisce come il totale delle spese annue sostenute dal contribuente e dalla sua famiglia per mantenere il loro tenore di vita in Svizzera, art. 13 cpv. 3 della Legge Tributaria (LT).

Risposte all'interrogazione:

1. *Come vengono controllati e repertoriati da parte dell'autorità comunale i possessori all'estero di questi "ospiti" ?*

Come scritto in precedenza, essendo questi contribuenti tassati sul dispendio, non è prassi il controllo degli averi all'estero. È comunque competenza dell'ufficio cantonale di tassazione verificare la situazione. I Comuni, tra l'altro, non hanno accesso alla dichiarazione fiscale che i contribuenti inviano al Cantone.

2. *Come viene verificato il loro reddito annuale ?*

L'autorità fiscale cantonale è proposta alle verifiche per la tassazione globale e pure competente per il controllo dell'accordo siglato con i contribuenti-globalisti.

3. *Come viene controllato che questi globalisti non pratichino un'attività redditiva in Svizzera ?*

In primis è il contribuente stesso a dover dichiarare l'inizio di un'attività lucrativa tramite l'ufficio della migrazione e/o l'ufficio delle imposte alla fonte. Rimane comunque l'autorità fiscale cantonale responsabile del controllo della fattispecie. Pure l'Agenzia AVS ha facoltà di controlli incrociati.

4. *Considerando la manifesta "riserva" ammessa dalle autorità cantonali a proposito della capacità finanziaria di certi residenti stranieri, come fa l'autorità fiscale comunale a determinare e calcolare il dovere fiscale in merito alle regole dell'AFC del 1993 ?*

L'imposta comunale è calcolata sulla base dei dati forniti dall'autorità fiscale cantonale, di cui il Comune deve tener conto. Il Comune applica il moltiplicatore d'imposta deciso dal Consiglio Comunale al reddito ed alla sostanza imponibile. A ciò vanno aggiunte le imposte personali ed eventualmente l'imposta immobiliare. Per quanto riguarda invece il calcolo di previsione del gettito d'imposta comunale, sono considerate le ultime decisioni di tassazione cresciute in giudicato.

Il testo dell'interrogazione e la risposta del Municipio sono divulgati ai Consiglieri comunali.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
R. Schärer

Il Segretario
C. Barelli



29 APR. 2020

Nr. 151

RICEVUTO

Savosa, 12 aprile 2020

15 APR. 2020

Lodevole Municipio
6942 Savosa

Ris. mun. del

15 APR. 2020

Nr. 124

Signori Sindaco e Municipali,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.65 LOC, art. 18 Regolamento comunale) ci permettiamo d'interrogare il Municipio sulla seguente tematica:

Contribuzioni fiscali degli stranieri residenti a Savosa. Calcolo delle contribuzioni per cittadini a beneficio di forfait fiscali, detti globalisti.

L'amministrazione federale delle contribuzioni AFC nel 1993 aveva dato un giudizio chiaro a proposito dei residenti stranieri a beneficio di un contributo fiscale forfetario. Si legge nell'Ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta del 03.12.1993: *il loro (globalisti) contributo fiscale deve essere basato e calcolato sul tenore di vita globale, comprendendo l'usufrutto di tutti i loro possessi nel mondo intero. Questi residenti stranieri non possono avere un'attività lucrativa nel nostro paese. La costituzione di un domicilio fittizio in Svizzera esclude la tassazione secondo il dispendio.*

Fattispecie

È stata fatta una ricerca giornalistica da Tamedia pubblicata il 01.04.2019 a proposito dei dati fiscali di 3 residenti stranieri in Svizzera, nel comune di Gstaad (BE). I residenti Bernard Ecclestone, Jean-Claude Mimran e la coppia Angelopoulos-Daskalaki hanno contribuito ognuno a livello comunale, cantonale e federale nel periodo dal 2008 al 2011 con una proporzione di approssimativamente un quarto per mille (0.025%) della loro fortuna, valutata a 2-3 miliardi di franchi. Lo studio giunge alla conclusione che il calcolo del contributo usava come base i loro possessi e usufrutti in Svizzera oppure esclusivamente il loro tenore di vita in Svizzera. Appare dunque chiaro che tutti i possessi e usufrutti e mantenimenti di immobili e mobili localizzati fuori del terreno nazionale come aerei, navi, yacht non erano presi in considerazione. Prendendo l'esempio di uno yacht, il calcolo del mantenimento ammonta a globalmente il 10% all'anno del prezzo d'acquisto. Ecclestone godeva di un natante che valeva 40 milioni e Agelopoulos di una nave di 150 milioni di franchi.

In conclusione, in questo caso preciso, la legge federale delle contribuzioni non era né rispettata né tantomeno considerata.

In seguito la Consigliera nazionale Margret Kiener Nellen aveva dichiarato: *"abbiamo evidentemente un deficit della tutela e controllo nell'amministrazione fiscale"*.

Nel nostro Cantone questo controllo sembra pure lacunoso. Abbiamo trovato in una risposta da parte del CS Zali a un'interpellanza di un deputato Gran Consigliere (Interpellanza 1823, 27 gennaio 2019, *Caso Gucci: quali controlli sulle residenze dei*

globalisti e dei manager?) la frase seguente: [...] un cittadino proveniente da uno Stato membro UE/AELS deve dimostrare di beneficiare di una copertura assicurativa contro malattia e infortunio e di poter provvedere al proprio sostentamento. Non è però tenuto a dichiarare tutti i suoi beni mobili e immobili all'Autorità della migrazione. [...] . Evidentemente in questo caso le regole emesse nell' Ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta del 03.12.1993 non possono essere applicate.

A nostra conoscenza il Comune di Savosa ospita 4 cittadini stranieri che beneficiano di una contribuzione fiscale forfetaria e sono dunque considerati come "globalisti" e quindi questa problematica concerne tutti noi.

La nostra domanda riguarda il trattamento fiscale dei cosiddetti "globalisti" sul territorio del comune di Savosa:

- Come vengono controllati e repertoriati da parte dell'autorità comunale i possessi all'estero di questi "ospiti"?
- Come viene verificato il loro reddito annuale?
- Come viene controllato che questi globalisti non pratichino un'attività redditiva in Svizzera?
- Considerando la manifesta "riserva" ammessa dalle autorità cantonali a proposito della capacità finanziaria di certi residenti stranieri, come fa l'autorità fiscale comunale a determinare e calcolare il dovere fiscale in merito alle regole dell'AFC di 1993?

Preghiamo il lodevole Municipio di voler diffondere la risposta alla presente interrogazione a tutti membri del Consiglio Comunale.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

I Verdi del Ticino – Gruppo Savosa

Urs Koch



Kaj Klaue

